



**COMUNE DI POVIGLIO**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

**Settore Amministrativo**  
Determinazione N.12 del 14/01/2020

---

**Oggetto** : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO  
DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019

---

**IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE**

Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo n.° 267/00;

Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.

**DETERMINA**

Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione.

**IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE**

=====

**Oggetto : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO**

RICHIAMATO il decreto della Sindaca di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione Organizzativa, prot. n° 7520 del 06.07.2019, con scadenza al 10.07.2022;

PREMESSO che, i diritti di rogito quantificati e riscossi per i contratti stipulati, per lavori pubblici ed affidamenti di servizi, da parte dell'Ufficiale rogante, Segretario Generale dr. Mauro D'Araio, nel periodo dal 1<sup>a</sup> agosto al 31 dicembre 2019 sono così riepilogati:

a) rep. n. 95/2019 .....€ 476,35

**RICHIAMATI:**

- gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m. (altrove per brevità TUEL);
- l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

DATO ATTO che, il richiamato co.2-bis dell'art.10 del DL.90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

1- la prima, quella dei Segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto;

pertanto, se nell'ente non sono impiegati "dirigenti", il Segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;

2- la seconda ipotesi è quella dei "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C);

in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario;

Pertanto, i Segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "loro" ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);

**RICHIAMATE in ordine temporale:**

- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, la n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 Luglio 2018, con la quale la Corte stessa pone fine alle controverse interpretazioni che, dal 2014 ad oggi hanno visto le diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti impegnate in pareri discordanti, enunciando in via definitiva il seguente principio:

*" in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art.10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";*

- la decisione del 16.10.2018 n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto, con la quale il Giudice contabile ha chiarito che gli oneri riflessi (IRAP e CPDEL) rimangono a carico del bilancio comunale poiché la "natura retributiva dei diritti di rogito" trova conferma "nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001";

- il parere della Corte dei Conti Liguria 5/8/2019 , n.74/2019/SRCLIG;

- il parere della Corte dei Conti Veneto 9/8/2019 n.232;

DATO ATTO che, la segreteria comunale di questo Ente è gestita in forma associata con i Comuni di Guastalla e Boretto, con una quota di spesa a carico del Comune di Poviglio del 25% sul totale del trattamento economico lordo spettante al Segretario pari a € 98.574,99;

VERIFICATO che ai fini della determinazione del limite del tetto, per diritti di segreteria l'Ente, che è privo di figure dirigenziali, deve rapportare la quota erogabile a titolo di diritti di segreteria, al 25% di € 98.574,99, e conseguentemente ad un quinto del trattamento economico pari a € 24.643,75 che nella fattispecie corrisponde ad € 4.928,75 per ciascun anno di competenza;

VERIFICATO che:

- i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al Segretario fino alla concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento" proporzionato al limite del 25%;
- raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (criterio n. 2);

DATO ATTO che:

- il Dottor Mauro D'Araio è il titolare dell'ufficio di Segreteria Comunale convenzionata di 1B tra i Comuni di Guastalla, Boretto e Poviglio;
- in questo Comune non è impiegato personale di qualifica dirigenziale;
- il Segretario appartiene alla fascia professionale A;

PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento contabile, di cui alla "Riforma dell'armonizzazione dei sistemi contabili" approvato dal D.Lgs.vo n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l'altro, prevede nuove regole di gestione per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

DATO ATTO che, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione fissato dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) al 31 dicembre, per l'anno 2020 è stato posticipato al 31 Marzo 2020, con decreto del Ministro dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019;

CHE durante tale periodo, ai sensi dell'art. 163 del T.U. 267/2000, la gestione finanziaria dell'Ente, deve rispettare i principi della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio, che stabilisce di assumere gli impegni di spesa per ciascun programma, per importi allo stesso titolo, non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio in corso (2019);

DATO ATTO che, l'Ente è in esercizio provvisorio non avendo approvato il bilancio 2020 entro il termine del 31/12/2019;

DATO ATTO che per l'assunzione del presente impegno si deve prendere a riferimento l'impegno di spesa allo stesso titolo impegnato nell'anno 2019 a favore del dott. Mauro D'Araio, rapportato alla somma complessiva di €. 476,35 per la liquidazione dei diritti di segreteria, come sopra riportato;

TUTTO quanto sopra richiamato e premesso,

#### DETERMINA

1) DI IMPEGNARE, liquidare a favore del Segretario Generale, dr. Mauro D'Araio, la somma lorda relativa a diritti di rogito per i contratti stipulati del periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2019, per un importo pari ad € 476,35, oltre gli oneri riflessi, con imputazione agli stanziamenti di bilancio 2019, registrati con impegno n. 1873 – cap. 430/0, dando atto che detto importo rientra nel limite di € 4.928,75 pari al quinto dello stipendio lordo, quest'ultimo calcolato sull'importo a carico del Comune di Poviglio fissato nel 25% di € 98.574,99;

2) DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33;

3) DI PROVVEDERE, infine, all'informazione sull'adozione del presente atto mediante "pubblicazione in elenco", così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio Comunale On-Line;

4) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

5) DI DARE ATTO che la sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario – Affari generali rag. Luciana Tinelli, ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell'08/04/2013 n. 39,

6) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.

Oggetto:LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019

**VISTO**

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva.

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG

---

Li, 14/01/2020

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO